

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 54 – 24 NOVEMBRE 2020



È stato pubblicato sulla G.U. 23 novembre 2020, n. 291, il **Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 (cd. Decreto "Ristori-ter")** recante le **"Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"**, che stanziava ulteriori risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per il 2020, al fine di fornire un ristoro agli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, dalle disposizioni restrittive connesse all'emergenza in corso.

Il contenuto del decreto è brevissimo. Tra le nuove misure si segnala:

- l'**incremento della dotazione del Fondo previsto dal Decreto Ristori-bis** per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano ad una fascia di rischio più alta;
- l'**inclusione** delle attività di **commercio al dettaglio di calzature** tra quelle che, nelle cd. "zone rosse", sono destinatarie del **contributo a fondo perduto** (in buona sostanza l'Allegato 2 al Decreto "Ristori-bis" viene integrato con il seguente codice ATECO – informativa dello Studio n. 53/2020):

2. L'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 e' integrato con la seguente riga:

	Commercio al	
	dettaglio di	
47.72.10	calzature e accessori	200%

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1, con le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2020.

- l'istituzione di un **Fondo**, da erogare ai Comuni, per l'adozione di misure urgenti di **solidarietà alimentare**;
- l'**aumento della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali**, al fine di provvedere all'acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link  
<https://studiofusetti.com/>